



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 424 del 16 novembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13.4.2004, n. 3 e 13.4.2004, n. 4"


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N° 6

DELIBERAZIONE n° 424 del 16 novembre 2004

LEGGE REGIONALE - “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2003 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13.4.2004, n. 3 e 13.4.2004, n. 4”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1569 del 20.10.2004, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2003 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13.4.2004, n. 3 e 13.4.2004, n. 4”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26.10.2004 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 26.10.2004 (ATTO N. 2252);

VISTE le decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 2252/BIS);


VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 16 novembre 2001, n. 405;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350;



VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 13 aprile 2004, n. 3;

VISTA la l.r. 13 aprile 2004, n. 4;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

a) *con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sulle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H) ed I), nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 19 voti favorevoli e n. 7 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13.4.2004, n. 3 e 13.4.2004, n. 4", composta di n. 7 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H) ed I), nel testo che segue:

Art. 1 *(Saldo finanziario)*

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.



Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3

(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'articolo 82, comma 6 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.



Art. 4

(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Modificazioni alle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4)

1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, e all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, l'importo di "117.175.500,00" è sostituito con l'importo di "57.175.500,00".

2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di "114.175.500,00" è sostituito con l'importo di "54.175.500,00".

3. All'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di "206.500,00" è sostituito con l'importo di "346.485,00".

Art. 6

(Modificazioni alle tabelle allegata alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4)

1. La tabella E) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La Tabella H) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella F).



3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

Art. 7
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni della presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

b) *con distinta votazione che ha registrato n. 19 voti favorevoli e n. 7 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci